



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Reg. Min. 23/07/2013. 8101509.0

Prot.

Roma, 25 luglio 2013

M. D. G.	
Procura Generale della Repubblica - Salerno	
Ufficio di Registrazione	
N. 3778	29 LUG 2013
AFPROCIVI	CO
Penzione	Maturazione
Rescritto	

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello  
Loro Sedi

Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello  
Loro Sedi

e p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
Sede

**Oggetto:** recupero spese processuali in caso di *'abolitio criminis'*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al recupero delle spese processuali nel caso in cui un fatto non sia più preveduto dalla legge come reato o per intervenuta abrogazione legislativa o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale - a seguito dell'introduzione dell'istituto della remissione del debito operata dall'art. 56 legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, ora sostituito dall'art. 6 del Testo Unico Spese di Giustizia - il debito nascente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in sede penale, da obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ha mutato la sua connotazione per divenire "sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa" (Corte Costituzionale sent. 98/1998, Corte Costituzionale, ord. 57/2001).

Identica natura di "*sanzione economica accessoria alla pena*" è stata riconosciuta alla statuizione di condanna alle spese processuali con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 12 gennaio 2012 n. 491).

Tra l'altro, nella ordinanza 57/2001 citata, la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato che l'art. 673 cod. proc. pen., "*disciplina la sorte non solo della pena ma di tutti gli effetti penali della condanna*".

Dalla lettera della norma e dalle pronunce della Corte Costituzionale, emerge dunque, nell'ipotesi di 'abolitio criminis' così come nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il venir meno del diritto al recupero delle spese processuali, quale conseguenza della revoca della sentenza.

Pertanto, non si procederà ad attività di recupero delle spese processuali in caso di intervenuta revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'art.673 c.p.p..

Nelle ipotesi in cui, invece, non sia intervenuto ancora il provvedimento di revoca della condanna per 'abolitio criminis' da parte del giudice dell'esecuzione, l'ufficio non procederà comunque ad attività di recupero, avendo cura di sottoporre al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al fine di conseguire l'indispensabile provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali.

Si pregano le SS.LL.. per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

**Il Direttore Generale**

Marco Mancinetti

